



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  
Ufficio I

Prot. AOODRBA n. 6326

Potenza, 19 luglio 2011

**Ai** Dirigenti scolastici  
delle istituzioni scolastiche  
della Basilicata  
di ogni ordine e grado  
**LORO SEDI**

Oggetto: Docenti di religione cattolica - A.S. 2011/2012.

Graduatoria regionale per l'individuazione dei docenti in soprannumero di cui all'art. 10, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 29 dell'08.04.2011. Chiarimenti per la compilazione di eventuali ricorsi.

Con riferimento alla compilazione degli eventuali ricorsi da presentare avverso la graduatoria di cui all'oggetto si forniscono le seguenti precisazioni e indicazioni:

1) ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Gli anni di servizio pre-ruolo di cui alla lettera B) del modello di domanda **non** vanno conteggiati anche negli anni di servizio derivanti da retroattività giuridica della nomina di cui alla lettera Abis).

Gli anni di servizio pre-ruolo di cui alla lettera B) del modello di domanda vanno dichiarati indicando distintamente per ciascun anno scolastico il periodo d'insegnamento, le ore d'insegnamento settimanale e la scuola in cui si è prestato servizio. A partire dall'A.S. 1990/1991 occorre anche indicare espressamente il possesso e la data di conseguimento del prescritto titolo di qualificazione all'insegnamento della religione cattolica.

Eventuali difformità del punteggio relativo al servizio pre-ruolo rispetto a quello dichiarato nella domanda dell'anno precedente vanno adeguatamente motivate e documentate.

Come già comunicato alle istituzioni scolastiche della Basilicata con nota del 28.04.2011, prot. AOODRBA n. 4212, il punteggio relativo alla continuità didattica di cui alla lettera C) - Titolo I - della Tabella A) dell'Allegato D al CCNI-Comparto Scuola del 22.02.2011 quest'anno viene assegnato d'ufficio agli aventi diritto e, così come previsto dalla circolare ministeriale del 10.05.2011, prot. AOODGPER n. 3992, solo a partire dall'A.S. 2009/2010.





## 2) ESIGENZE DI FAMIGLIA

Per il punteggio di cui alla lettera A) del modello di domanda relativo al ricongiungimento al coniuge o, in mancanza, ai genitori o ai figli ci si è attenuti a quanto previsto dalle note (6) e (7) dell'allegato D al CCNI-Comparto Scuola del 22.02.2011. Tale punteggio, pertanto, vale solo quando il familiare è residente nel Comune in cui il docente presta servizio. Tale punteggio vale anche nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano scuole richiedibili e lo stesso risulti vicinore alla sede di servizio.

Il punteggio "per la cura e l'assistenza, ecc. ecc." di cui alla lettera D) del modello di domanda deve essere documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'A.S.L. o dall'Ufficiale sanitario o da un medico militare che attesti il bisogno di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio del familiare nella sede dell'istituto di cura (art. 4, comma 8, O.M. n. 29/2011).

## 3) TITOLI GENERALI:

Il comma 6 dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 29 dell'08-04-2011 prevede che "A tutti gl'insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo". Pertanto, qualora si intendano far valere altri titoli oltre a quello di accesso al ruolo, essi devono essere dichiarati o presentati tutti, compreso quello di accesso al ruolo, così come già indicato nel modello di domanda allegato alla nota di quest'Ufficio del 15.04.2011, prot. AOODRBA n. 3982.

Per ciascun titolo va sempre dichiarata la durata legale del corso di studi, la data di conseguimento, nonché la denominazione e la sede dell'Istituto, dell'Ateneo o dell'Accademia che lo rilascia.

Nel retro delle copie fotostatiche dei titoli di studio che si presentano occorre sempre dichiarare che le stesse sono conformi all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000.

La presentazione delle certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al DPR n. 445/2000 costituiscono un onere per l'interessato e, quindi, la mancata presentazione delle stesse comporta la mancata attribuzione in graduatoria del punteggio corrispondente.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono sempre contenere tutti gli elementi utili a consentire i controlli di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000.

Infine, si fa presente che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), i dati forniti dagli interessati saranno trattati **esclusivamente** per le finalità di cui al procedimento in questione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE  
- Renato PAGLIARA -  
*Firmato*

